

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

ARTICOLO 1

---E' costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 2615 ter C.C. e 2472 C.C. e seguenti, una società Consortile a responsabilità limitata, denominata **"CONSORZIO METALMECCANICO CALABRESE CO.ME.CAL - Società consortile a responsabilità limitata"** in sigla anche più brevemente indicato come **"COMECAL - Società consortile a r.l."**.

ARTICOLO 2

---La società ha sede in Vibo Valentia, alla Via Monsignor Sorbilli, n. 6.

ARTICOLO 3

---La società ha scopo consortile e quindi mutualistico.

---Essa si propone di coordinare l'attività dei soci consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione di servizio. In particolare la società ha per oggetto:

a) la partecipazione alle gare di appalto e/o contratti nazionali ed internazionali, nell'ambito degli oggetti sociali dei singoli consorziati, che verranno indette da parte di

Amministrazioni Statali, anche autonome, da Provincie, da Comuni, e da qualsiasi Ente Pubblico, nonchè da privati;

b) l'acquisto di beni strumentali;

c) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

d) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

e) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

f) la promozione dell'attività di produzione e vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la realizzazione di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali dei soci consorziati;

l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative

garanzie per i prodotti dei soci consorziate;

m) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione delle consorziate;

n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza ai soci partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) lo studio e l'elaborazione di progetti esecutivi.

---La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ivi compresa la costituzione di fedejussioni e di ogni altra garanzia, ritenute necessarie od utili allo svolgimento ed al conseguimento degli scopi sociali e si potrà avvalere di tutte le agevolazione di legge.

ARTICOLO 4

---La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale - prestazioni accessorie - quote - soci

ARTICOLO 5

---Il patrimonio della società è costituito:

---a) dal capitale sociale di lire suddiviso in quote ai
sensi dell'art. 2474 del C.C.;

---b) dal fondo di riserva legale;

---c) dal fondo di accantonamento costituito con le quote
degli avanzi di gestione.

ARTICOLO 6

---Ove i soci ne ravvisino la necessità, potrà essere
istituito un fondo consortile per l'acquisto dei beni
eventualmente necessari al Consorzio o comunque per il
funzionamento del Consorzio stesso sotto il profilo operativo.
La contribuzione al fondo consortile da rapportarsi alla quota
di partecipazione societaria, sarà deliberata dall'assemblea
generale ordinaria, contestualmente all'approvazione del
bilancio di fine esercizio, unitamente all'istituzione del
fondo stesso.

---L'organo amministrativo ha tuttavia facoltà di richiedere
ai soci consorziati il versamento di somme a titolo di
anticipazione dei contributi che le stesse devono versare a
norma del precedente articolo. Tali anticipazioni saranno
defalcate dal contributo che l'assemblea ordinaria determinerà
annualmente a carico di ogni socio consorziato.

---Il fondo consortile verrà comunque integrato dai singoli soci con una quota percentuale sull'importo delle commesse da essi acquisite a mezzo del Consorzio. L'ammontare di detta quota percentuale verrà di volta in volta stabilita dall'Organo Amministrativo.

---Per l'intera durata del Consorzio i soci non potranno chiedere la divisione di tale fondo, nè pretendere la restituzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione assembleare adottata a maggioranza ordinaria.

---Addivenendosi, per qualunque ragione, allo scioglimento anticipato della Società, anche prima della scadenza della durata, i liquidatori provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i soci, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

---La Società potrà ricevere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte dei soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e con almeno il 2% di partecipazione rispetto al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza che ciò costituisca raccolta di risparmio secondo quanto stabilito dalla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

---I soci sono vincolati in modo tassativo al rispetto di tutti gli articoli del presente statuto, alle deliberazioni dell'organo amministrativo, nonchè alla esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dal Consorzio.

---In particolare ciascun aderente dovrà:

---a) contribuire alle spese necessarie per il funzionamento e l'attività del Consorzio nella misura deliberata dall'organo amministrativo nel corso dei singoli esercizi;

---b) osservare ed eseguire, per quanto lo riguardano le deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo, adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

---E' consentito ai soci consorziati di compiere attività concorrenti con quelle del Consorzio.

ARTICOLO 8

---Qualora nell'adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dall'assunzione di impegni contrattuali e/o di convenzione verso Amministrazioni o Enti pubblici e privati, dovesse farsi luogo ad oneri aggiuntivi o a danni di qualsiasi genere a carico della società e dei singoli soci, per colpa del socio responsabile, esso rileverà gli altri soci ed il Consorzio interamente da ogni conseguenza: sempre salva, comunque, la facoltà di esclusione del socio.

---Eguali conseguenze a carico del socio responsabile si avranno nei casi di revoca di eventuali autorizzazioni e/o concessioni, di risoluzioni di convenzioni, di revoca di finanziamenti e di sanzioni applicate dalle Amministrazioni pubbliche e da Istituti finanziari e di recesso unilaterale da impegni assunti nell'ambito di interventi o programmi consortili.

ARTICOLO 9

---Qualora l'assemblea ritenga utile l'ampliamento della partecipazione consortile, l'ammissione di nuovi soci potrà essere approvata dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, con la fissazione anche delle conseguenti variazioni delle quote di partecipazione nonchè le eventuali conseguenti modifiche statutarie, ivi compreso l'obbligo di deliberare il corrispondente aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 10

---Nessuna delle ditte consorziate potrà recedere senza il consenso scritto della altre consorziate, che verrà espresso all'organo amministrativo, il quale, assumerà la conseguente deliberazione, e senza l'assenso del concedente e/o committente ove prescritto.

---Nel caso in cui il recesso del socio consorziato abbia ricevuto il consenso scritto degli altri soci, l'organo amministrativo può ordinare la liquidazione della quota di partecipazione del Consorzio uscente secondo le modalità che saranno deliberate dallo stesso organo amministrativo. La delibera dell'organo amministrativo sarà adottata con astensione dal voto del membro dello stesso Consiglio che rappresenti il socio uscente.

---La messa in liquidazione, l'apertura di procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di commissariamento, di nomina di amministratore giudiziaria, di fallimento, la perdita di requisiti di cui alla legge n. 55 del 19 marzo 1990, comportano di diritto l'esclusione del socio cui si riferiscono, con decorrenza dal giorno di verifica della causa di esclusione.

---Nel caso di trasferimento dell'azienda di proprietà del socio consorziato e nel caso di cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni o delle quote di una dei soci Consorzati l'organo amministrativo, anche in deroga al disposto dell'art. 2510 codice civile, potrà deliberare la esclusione del socio consorziato nei confronti della quale si sia verificato il trasferimento.

---Analogamente potrà disporsi da parte dell'organo amministrativo la esclusione della consorziata che si dimostri gravemente inadempiente e che non rispetti gli obblighi tutti derivanti dal presente statuto e dal regolamento interno.

---Nei casi che precedono, l'organo amministrativo stabilisce le modalità ed eventualmente i tempi di operatività.

---Nel caso di esclusione dal Consorzio, per qualsiasi causa, sono risolti di diritto gli atti ed i contratti mediante i quali il Consorzio abbia affidato al socio escluso l'esecuzione dei lavori oggetto di concessione, ovvero incarichi consortili. In tal caso, al socio escluso non spetterà alcun indennizzo o risarcimento per mancata esecuzione dei lavori o incarichi originariamente affidati.

---Al socio escluso non spetterà alcuna somma a titolo di rimborso della quota di partecipazione al patrimonio della società consortile.

---In caso di recesso senza rimborso della quota di partecipazione di cui al comma 2 del presente articolo e in tutti i casi di esclusione, la quota del socio escluso o receduto si accrescerà a favore degli altri soci consorziati in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuna di essi al capitale sociale, salvo diverso accordo tra le

suddette parti.

Trasferibilità delle quote

ARTICOLO 11

---Il trasferimento delle quote e/o l'assoggettamento delle stesse a vincolo di ogni specie non avranno efficacia verso la società senza il preventivo unanime consenso dell'organo amministrativo e dell'Assemblea.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 12

---L'Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

---Ogni quota dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 13

---L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato.

ARTICOLO 14

---Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai

soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2484 c.c..

---Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale, se nominati.

ARTICOLO 15

---Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

ARTICOLO 16

---Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da un'altro socio, che non sia Amministratore o componente del Collegio sindacale o dipendente della Società.

---Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

ARTICOLO 17

---L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da altra persona eletta dall'Assemblea, o dall'Amministratore Unico o in sua assenza da altra persona nominata dall'Assemblea, e nomina un segretario anche non socio.

---Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 18

---L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale.

---L'Assemblea Straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione - Firma e rappresentanza sociale

ARTICOLO 19

---La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri.

---L'Assemblea Ordinaria delibera sulla composizione dell'organo amministrativo.

---Gli amministratori possono anche essere non soci e vengono eletti dall'Assemblea a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, o a tempo determinato per il periodo che l'Assemblea di volta in volta stabilisce all'atto della nomina.

---Gli amministratori sono rieleggibili.

---Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, quando non sia stato nominato dall'Assemblea, può eleggere anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonchè un segretario anche estraneo.

---Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno tre (3) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

---Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominati.

ARTICOLO 20

---Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

---Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

---Ai membri del Consiglio o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del

loro ufficio, inoltre l'Assemblea può assegnare ai membri del Consiglio o all'Amministratore Unico un'indennità annuale stabilita in misura fissa o in percentuale.

ARTICOLO 21

---L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

---L'Amministratore Unico o il Consiglio hanno pure la facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge.

ARTICOLO 22

---Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

---L'Amministratore Unico o il Consiglio possono nominare Direttori, nonchè Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e Procuratori speciali.

ARTICOLO 23

---All'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

---In caso di presenza del Consiglio di Amministrazione, al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza della Società, per l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO V

Bilancio ed Utili - Collegio Sindacale

ARTICOLO 24

---Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio con il

conto profitti e perdite, corredandoli da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

---L'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

---Il riscontro delle "particolari esigenze" richiedenti il superamento dei quattro mesi ordinari, dovrà essere enunciato (con apposita delibera) dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario.

ARTICOLO 25

---La società non ha scopo di lucro; è fatto divieto di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere ai soci sotto qualunque forma. Sulla destinazione dell'eventuale utile netto risultante da bilancio dispone annualmente l'assemblea in conformità alle finalità consortili e salvo l'accantonamento al prescritto fondo di riserva legale.

ARTICOLO 26

---Nei casi previsti dalla legge, oppure qualora l'Assemblea decidesse di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e

funzionanti ai sensi di legge.

---L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

ARTICOLO 27

---Nel caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i relativi obblighi e poteri a norma di legge.

---Le attività residue risultanti dal bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, sono destinate come per legge su determinazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO VII

Clausola compromissoria e disposizioni generali

ARTICOLO 28

---Tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto o che dovessero insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra i soci e l'amministratore o gli amministratori e liquidatore o liquidatori sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi

uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo, e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, su ricorso della parte più diligente, da notificarsi all'altra ed alle parti interessate.

ARTICOLO 29

---Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO VIII

Regolamento

ARTICOLO 30

---Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.